

2726

fr

0

13 giugno 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Settore prestazioni AVS/IPG/PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI); fissazione della quota a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

Dall'introduzione nel 2008 della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Nuova perequazione finanziaria; NPC), la Confederazione partecipa al finanziamento della prestazione complementare all'AVS/AI annua (PC) con sussidi federali, coprendo i 5/8 della spesa per la garanzia del fabbisogno vitale (art. 13 cpv. 1 LPC). Nel caso delle persone che vivono a casa, la garanzia del fabbisogno vitale corrisponde all'intera PC annua, mentre per le persone che vivono in istituto essa ne rappresenta soltanto una parte (art. 13 cpv. 2 LPC): il Cantone è così tenuto ad assumersi la copertura dei costi supplementari di soggiorno in istituto che eccedono il fabbisogno vitale calcolato secondo i parametri previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. a) LPC, sulla scorta del calcolo distintivo con il quale si determina, in pratica, a quanto ammonterebbe la PC annua se la persona che vive in istituto visse a casa. Con la medesima chiave di riparto prevista dall'art. 13 cpv. 1 e 2 LPC, Confederazione assume inoltre una parte delle spese amministrative dovute alla determinazione ed al versamento della PC (art. 24 cpv. 1 LPC).

Per l'attuale art. 39 cpv. 2 OPC, la quota della Confederazione per il sussidio alla spesa legata alla garanzia del fabbisogno vitale è calcolata sulla base del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente ed è applicata alle

uscite effettive dell'anno successivo risultanti dalla contabilità del Cantone (cioè l'anno di competenza, ovvero quello per il quale sono accordati i sussidi della Confederazione). Allo stesso modo, anche la fissazione del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative è basata sul versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza (art. 42b cpv. 2 OPC).

Con le modifiche dell'OPC poste in consultazione, si prevede che la quota delle spese per le PC a carico della Confederazione (art. 39 cpv. 2 AP-OPC) e la fissazione del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative (art. 42b cpv. 2 AP-OPC) vengano calcolate sulla situazione del mese di maggio dell'anno di competenza.

Siamo favorevoli alle modifiche proposte.

Esse non mettono in discussione i principi di finanziamento introdotti con la NPC.

Gli adeguamenti del sistema consentono di limitare (anche se non di eliminare) le possibili distorsioni connesse con il dispositivo attuale, ovvero che la quota a carico della Confederazione e il rimborso alle spese amministrative potrebbe anche non riflettere la situazione dell'anno di competenza (ciò che può verificarsi quando i casi e la spesa variano sensibilmente da un anno all'altro). Il nuovo sistema ha comunque ancora dei limiti, poiché non consente di considerare eventuali oscillazioni del numero dei casi che potrebbero verificarsi successivamente al mese di maggio.

In termini finanziari, secondo il Consiglio federale, le modifiche comporteranno un leggero onere supplementare per la Confederazione e uno sgravio in misura corrispondente per i Cantoni, con però delle differenze fra un Cantone e l'altro. Preso atto che la partecipazione della Confederazione alla spesa per le PC riveste un'importanza notevole per le finanze cantonali, va detto che risulta difficile valutare con precisione quali saranno le ripercussioni finanziarie per il Ticino.

L'adeguamento del sistema di rilevamento dei dati per la fissazione dei sussidi federali per la garanzia del fabbisogno vitale e per la copertura delle spese amministrative non creerà oneri amministrativi supplementari per i Cantoni: in effetti, con il nuovo Registro delle PC – in funzione dal 2018 – è possibile registrare automaticamente le PC versate mensilmente (quindi, anche per il mese di maggio) da ogni singolo Cantone ai suoi beneficiari¹.

Per ulteriori necessità, potete rivolgervi al signor Simone Croci, collaboratore scientifico presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (simone.croci@ias.ti.ch; 091 821 91 05).

¹ In precedenza, gli unici dati a disposizione erano quelli che gli organi di esecuzione delle PC comunicavano all'UFAS a fini statistici e che sono riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Ceduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.monforfani@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch; simone.croci@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet